

Tariffe professionali - Provincia di Bolzano - Differenza con quelle fissate nel D.M. 4 aprile 2001 - Legittimità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sui ricorsi iscritti al n. 177 e al n. 178 del registro ricorsi 2004
presentati da

R.G. n. 177/04:

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, arch., il quale agisce anche in proprio, rappresentato e difeso dagli avv.ti, del Foro di Roma, e, del Foro di Bolzano, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Bolzano,, n., giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

R.G. n. 178/04:

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, ing., il quale agisce anche in proprio; COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, geom., il quale agisce anche in proprio; COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Vice Presidente e legale rappresentante pro tempore, p.a., il quale agisce anche in proprio; COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, p.i., il quale agisce anche in proprio; ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI, in persona del Vice Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott., il quale agisce anche in proprio; tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti, del Foro di Roma, e, del Foro di Bolzano, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Bolzano,, n., giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

c o n t r o

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del suo Presidente pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale 25.09.2000, n. 3481, rappresentata e difesa dagli avv.ti, del Foro di Roma, e, del Foro di Bolzano, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura della Provincia in Bolzano, Via, n., giusta delega a margine degli atti di costituzione;

- resistente -

per l'annullamento

1) del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 25 marzo 2004, n. 11, recante "Regolamento d'esecuzione ai sensi dell'art. 25bis della legge provinciale del 17.06.1998, n. 6 per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali connesse con la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche";

2) della deliberazione della Giunta provinciale 15 marzo 2004, n. 829, con cui è stato approvato il regolamento suddetto (cfr. pag. n. 5, par. 10, del ricorso n. 177/04 e pag. 6, par. 10, del ricorso n. 178/04).

Visti i ricorsi notificati il 24.06.2004 e depositati presso la segreteria l'8.07.2004 con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd. 7.07.2004;

Vista l'udienza in camera di consiglio del 20.07.2004, in cui la trattazione delle istanze cautelari è stata rinviata alle udienze di merito;

Viste le ordinanze collegiali n. 30/04 e n. 31/04, depositate l'1.12.2004;

Visto l'adempimento eseguito dalla Provincia autonoma di Bolzano il 20.01.2005, con il deposito di 7 documenti;

Viste le memorie prodotte;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 23.03.2005 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l'avv., per i ricorrenti, e l'avv., per la Provincia autonoma di Bolzano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con i ricorsi in epigrafe è impugnato il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, con il quale viene disciplinata la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali connesse con la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche, in esecuzione dell'art. 25bis della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6.

A fondamento dei ricorsi n. 177/04 e 178/04 sono dedotti i seguenti motivi:

1. "Violazione dell'art. 25bis l. prov. Bolzano 17 giugno 1998, n. 6, così come introdotto dall'art. 2 della l. prov. Bolzano 19 maggio 2003, n. 8. Violazione degli artt. 3, 97 e 117 Cost.; 10 l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3; 8 D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (recante testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige). In subordine, illegittimità costituzionale dell'art. 25bis della l. prov. Bolzano 17 giugno 1998, n. 6, per violazione dei medesimi parametri costituzionali.”;

2. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 25bis della l. prov. Bolzano 17 giugno 1998, n. 6. Violazione dei principi in tema di partecipazione al procedimento amministrativo (art. 7 e seguenti della legge 241/90);

3. "Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione, travisamento fatti.”;

4. "Violazione dell'art. 17, commi 14ter e quater, della l. n. 109/1994. Violazione del principio di pari e libera concorrenza. Eccesso di potere per disparità di trattamento e illogicità manifesta.”;

5. "Violazione ed erronea applicazione dell'art. 24 della l. prov. n. 6/98. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà manifeste e disparità di trattamento.”.

Si è costituita in entrambi i giudizi la Provincia autonoma di Bolzano ed ha chiesto il rigetto dei ricorsi, siccome infondati.

All'udienza in Camera di consiglio del 20 luglio 2004, su concorde istanza delle parti, la trattazione delle istanze cautelari è stata rinviata all'udienza di merito, per essere trattate unitamente ad esso.

All'udienza pubblica del 3 novembre 2004 il procuratore dei ricorrenti, nulla opponendo l'Amministrazione, ha dimesso note d'udienza in relazione ad entrambi i ricorsi, i quali, in seguito, sono stati trattenuti in decisione.

Con ordinanze collegiali n. 30 e n. 31, depositate l'1 dicembre 2004, questo Tribunale ha disposto la riunione dei due ricorsi n. 398/98 e n. 119/01 e l'acquisizione in giudizio di alcuni documenti, depositati dall'Amministrazione provinciale intimata in data 20 gennaio 2005.

Nei termini di rito i ricorrenti hanno depositato una memoria a sostegno della propria linea difensiva.

All'udienza pubblica del 23 marzo 2005 i ricorsi sono stati nuovamente trattenuti per la decisione.

D I R I T T O

In limine litis evidenti ragioni di connessione oggettiva inducono il Collegio a disporre la riunione dei due ricorsi in esame, ai fini della loro decisione con un'unica sentenza.

I ricorsi non sono fondati e, pertanto, vanno rigettati per le ragioni di seguito esposte.

1. Ai fini del corretto inquadramento del thema decidendum è quanto mai opportuno svolgere una premessa sul quadro normativo relativo alle prestazioni di progettazione e direzione lavori rese dai professionisti alla pubblica amministrazione e ai relativi compensi.

L'art. 4, comma 12bis, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65 (comma aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile 1989, n. 155) ha stabilito che "per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento".

La legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), all'art. 17, comma 4, ha previsto la facoltà delle stazioni appaltanti di affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori pubblici, nonché lo svolgimento di attività accessorie alla progettazione a professionisti esterni, individuati nel comma 1, lettere d), e), f) e g) (liberi professionisti, singoli o associati; società di professionisti; società di ingegneria e raggruppamenti temporanei costituiti dai predetti soggetti), nei seguenti casi, che devono essere accertati dal responsabile del procedimento:

- carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti;
- difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto;
- lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale;
- necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze.

La Provincia autonoma di Bolzano, con deliberazione della Giunta 21 luglio 1997, n. 3406, ha approvato il "disciplinare per il conferimento di incarichi di progettazione e di direzione lavori di opere pubbliche", il quale, all'art. 13, disponeva che l'onorario per lo studio e la compilazione del progetto dovesse essere calcolato sulla base delle aliquote stabilite dalle tabelle indicate nella legge 2 marzo 1949, n. 143, di approvazione della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti. (Va precisato che la tariffa è stata nel tempo aggiornata con successivi decreti emessi dal Ministro della Giustizia, previo concerto con il Ministro per i lavori pubblici e su proposta dei consigli nazionali riuniti degli Ingegneri e degli Architetti, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 143. Con la legge 5 maggio 1976, n. 340 è stato aggiunto un secondo comma all'articolo unico della legge n. 143 del 1958, che stabilisce l'inderogabilità dei minimi di tariffa per gli onorari a vacanza, a percentuale e a quantità).

E' bene porre in evidenza che l'art. 20 del disciplinare provinciale del 1997 prevedeva che sugli onorari non fosse applicata la riduzione dei minimi della tariffa prevista dall'art. 12bis della citata legge n. 155 del 1989.

Con la legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, la Provincia autonoma di Bolzano ha disciplinato gli appalti di lavori pubblici di interesse provinciale, ed ha previsto la facoltà di affidare incarichi a professionisti esterni.

In particolare, l'art. 7 prevede che, in caso di carenza di organico, le amministrazioni committenti possano incaricare un responsabile di progetto esterno (società di servizi o professionisti aventi competenze specifiche necessarie per lo sviluppo del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico). L'art. 9 prevede la facoltà di affidare la direzione dei lavori a liberi professionisti abilitati o a relative società di servizi, nel caso in cui sia impossibile affidare la direzione agli uffici tecnici delle amministrazioni committenti. Gli artt. 11 e 22 stabiliscono, infine, che l'attività di progettazione dei lavori possa essere svolta anche da soggetti esterni alle amministrazioni committenti e, in particolare, da professionisti singoli o associati, da società di professionisti o da raggruppamenti costituiti dai predetti soggetti, anche eterogenei tra loro.

Successivamente, con la legge 18 novembre 1998, n. 415 (legge Merloni ter), sono stati aggiunti i commi 14bis, 14ter e 14quater all'art. 17 della precitata legge n. 109 del 1994. In particolare, il comma 14bis ha demandato ad un emanando decreto del Ministro della Giustizia - di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici - la fissazione delle aliquote da applicarsi ai fini della determinazione dei corrispettivi; la rideterminazione delle tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori; la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto e per quelle del responsabile di progetto e dei coordinatori in materia di sicurezza. Il comma 14quater ha previsto, inoltre, che - fatta salva la riduzione dei minimi di tariffa non superiore al 20%, prevista dall'art. 4, comma 12bis del citato D.L. n. 65 del 1989 - tutti i corrispettivi determinati dall'emanando decreto ministeriale "sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo".

Con decreto 4 aprile 2001 il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici ha stabilito i corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività previste dall'art. 17, comma 14bis, della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, contenuti nelle tabelle allegate al decreto stesso.

In ambito provinciale, la Giunta, con deliberazione 16 luglio 2001, n. 2294, modificando, sul punto, il proprio precedente disciplinare del 1997, ha deciso di avvalersi della riduzione dei minimi di tariffa, prevista dall'art. 4, comma 12bis, della legge 26 aprile 1989, n. 155, nella misura fissa del 20%.

Con successiva deliberazione del 29 ottobre 2001, n. 3769, la Giunta provinciale ha approvato il nuovo disciplinare, dichiarando di voler applicare il D. M. 4 aprile 2001 "...fino a quando il giudice amministrativo non dichiara l'illegittimità del DM 4.4.2001. In quest'ultimo caso verrà nuovamente applicato il Disciplinare nella versione approvata con propria deliberazione del 21 luglio 1997, n. 3406.". La deliberazione è stata impugnata innanzi a questo Giudice dagli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri (RG n. 5/02).

Nel frattempo, il TAR del Lazio, Sez. I, con sentenza 23 luglio 2002 n. 6552 - decidendo un ricorso proposto da alcuni ordini professionali - ha annullato il DM 4 aprile 2001, per violazione dei principi sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

A breve distanza di tempo dalla decisione suddetta è intervenuto, nuovamente, il legislatore statale, il quale, con l'art. 7, comma 1, lettera i), della legge 1 agosto 2002, n. 166, ha aggiunto il comma 12 ter all'art. 17 della legge n. 109 del 1994, che così recita: "Il Ministro di Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001" (cfr. art. 7, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166).

Successivamente, il legislatore provinciale, con l'art. 2 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 8, ha aggiunto alla legge provinciale sull'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici n. 6 del 1998 l'art. 25bis ("Compensi per le prestazioni libero - professionali"), secondo il quale: "I compensi per le prestazioni libero - professionali previste dalla presente legge sono determinati con regolamento di esecuzione, sentiti i relativi ordini professionali."

Con sentenza 20 novembre 2003, n. 461 (resa sul ricorso n. 5/02), questo Tribunale ha annullato la deliberazione della Giunta provinciale n. 3769 del 29 ottobre 2001, avendo ravvisato manifesta contraddittorietà nel comportamento dell'Amministrazione provinciale che, da un lato, dichiarava di volersi adeguare alla disciplina statale e, dall'altro se ne discostava in concreto.

Infine, con la deliberazione 15 marzo 2004, n. 829, dopo aver sentito i relativi Ordini professionali, la Giunta provinciale ha approvato il regolamento di esecuzione per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali connesse con la progettazione e l'esecuzione di opere

pubbliche, ai sensi dell'art. 25bis della legge provinciale n. 6 del 1998, successivamente emanato dal Presidente della Provincia con decreto 25 marzo 2004, n. 11, oggetto dell'odierna impugnazione, insieme con la relativa citata deliberazione di approvazione.

2. Terminata questa breve premessa in ordine al quadro normativo in cui si inserisce la controversia, si può procedere all'esame dei singoli motivi di ricorso.

2.1. Con un primo motivo i ricorrenti sostengono che il regolamento impugnato sarebbe illegittimo in quanto avrebbe violato "il limite implicito costituito dalla normativa statale in materia di tariffe", come avrebbe stabilito la Corte Costituzionale, in una fattispecie analoga (sentenza 5 maggio 1994, n. 169). Essendo detto limite "implicito", la legge provinciale non sarebbe stata tenuta a menzionarlo espressamente, mentre il regolamento avrebbe dovuto rispettarlo, in quanto i regolamenti "di esecuzione", quale è quello in esame, non possono travalicare quanto statuito in sede normativa dal legislatore.

Affermano, ancora, i ricorrenti che, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi che l'art. 25bis della legge provinciale n. 6 del 1998, invece, abbia autorizzato il regolamento a derogare alle tariffe stabilite dalla normativa statale, sarebbe evidente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 25bis, per violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.

Né potrebbe obiettarsi che, in forza della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la Provincia autonoma di Bolzano abbia ottenuto una competenza legislativa in materia di tariffe professionali; secondo i ricorrenti, la determinazione delle tariffe professionali rientrerebbe nella materia della "tutela della concorrenza", che l'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione riserva allo Stato, in via esclusiva, ovvero nella materia "ordinamento civile e penale", parimenti riservata allo Stato, ai sensi della lettera l) della stessa disposizione.

Se, infine, la determinazione delle tariffe dovesse farsi rientrare nella potestà legislativa statale concorrente in materia di "professioni", di cui al comma 3 dello stesso art. 117, la potestà legislativa della Provincia incontrerebbe, in ogni caso, il limite del rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, tra i quali quelli relativi alla determinazione delle tariffe.

Le doglianze non hanno pregio.

Va premesso che la Provincia autonoma di Bolzano, in virtù dello Statuto speciale (approvato con DPR 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione, è titolare di una competenza legislativa esclusiva in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e di una corrispondente potestà amministrativa (cfr. art. 8, n. 17, artt. 16 e 54 dello Statuto e DPR 22 marzo 1974, n. 381).

Nell'esercizio delle competenze sopra descritte la Provincia ha emanato la legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, che disciplina gli appalti di lavori pubblici di interesse provinciale. In particolare, l'art. 25bis (aggiunto dall'art. 2 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 8) stabilisce che "i compensi per le prestazioni libero – professionali previste dalla presente legge sono determinati con regolamento di esecuzione, sentiti i relativi ordini professionali."

In esecuzione della norma suddetta, il regolamento impugnato ha disciplinato la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali connesse con la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse provinciale.

Ad avviso del Collegio il disposto regolamento si presenta costituzionalmente corretto e non merita, quindi, la censura mossa con il motivo in esame.

In primo luogo non va confusa la disciplina generale delle tariffe professionali dalla autonoma e specifica disciplina dei compensi dovuti ai professionisti tecnici per incarichi professionali relativi ad opere pubbliche, la quale non modifica le tariffe professionali, così come determinate, per ciascuna categoria professionale, dalla normativa statale.

Lo stesso legislatore statale esprime la volontà di voler disciplinare con criteri autonomi i corrispettivi per incarichi professionali nell'ambito dei lavori pubblici rispetto alle tariffe professionali, come risulta, inequivocabilmente, dalla lettura del comma 14quater dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (aggiunto dall'art. 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415): con riferimento ai minimi inderogabili, il legislatore statale stabilisce che i corrispettivi determinati dal

comma 14bis sono da considerarsi minimi inderogabili, indipendentemente dalle previsioni della tariffa professionale del soggetto cui è affidato l'incarico professionale nell'ambito dei lavori pubblici (che contengono solo in alcuni casi la previsione di minimi inderogabili).

Ciò chiarito, va posto in risalto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 5 maggio 1994, richiamata dai ricorrenti, è di quattro anni anteriore alla nuova disciplina dei corrispettivi introdotta nella legge n. 109 con le sostanziali modifiche del 1998 e, pertanto, deve considerarsi superata.

In ogni caso, la decisione costituzionale richiamata (la quale rigetta e non accoglie i motivi per i quali era stata impugnato il disegno di legge della regione Sicilia, approvato dall'Assemblea regionale il 14 ottobre 1993), parla di "tariffe professionali" e non afferma affatto la necessaria uniformità delle tariffe professionali sull'intero territorio statale, limitandosi a rilevare, in quella materia, l'esigenza di rispettare gli "eventuali criteri generali fissati dalle disposizioni vigenti". Contestualmente, la stessa Corte rende palese la legittimità di eventuali deroghe che tengano conto della specificità dell'oggetto della prestazione.

La citata sentenza della Corte del 1994 è precedente anche alla riforma dell'assetto costituzionale, introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Peraltro, detta riforma nulla innova nella materia specifica, posto che, come già evidenziato, l'Amministrazione provinciale, disciplinando i corrispettivi per incarichi di progettazione, non ha adottato atti legislativi o amministrativi in materia di "tariffe professionali", ma si è limitata a stabilire i "corrispettivi per incarichi nell'ambito di lavori pubblici", rientranti nella materia lavori pubblici di interesse provinciale, materia che, sia prima sia dopo la riforma costituzionale del 2001 (almeno sino all'adeguamento dello Statuto speciale), rientra nella competenza esclusiva della provincia autonoma di Bolzano.

Invero, mentre la materia delle "tariffe professionali" deve farsi rientrare nella nuova competenza concorrente in materia di "professioni", di cui all'art. 117, comma terzo, della Costituzione (così come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) - nella quale la Provincia, in forza del proprio Statuto speciale, non ha competenze specifiche in materia - i corrispettivi degli incarichi professionali nell'ambito dei lavori pubblici devono, invece, essere ricondotti alla materia dei "lavori pubblici". Quest'ultima materia, a seguito della riforma costituzionale, sembrerebbe rientrare nella competenza esclusiva residuale delle regioni di cui all'art. 117, comma terzo della vigente Costituzione, non rientrando né fra quelle elencate nell'art. 117, secondo comma (competenza esclusiva dello Stato), né fra quelle in cui le regioni hanno potestà legislativa concorrente (art. 117, terzo comma).

Il Collegio, peraltro, non ritiene necessario, ai fini della decisione della controversia in esame, entrare nel merito di tale competenza e dei relativi limiti alla luce dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in base al quale, sino all'adeguamento dello Statuto regionale, la riforma costituzionale operata dalla riforma si applica alla Provincia autonoma di Bolzano solo "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" (cfr. anche l'art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131). Non vi sono dubbi, infatti, sul fatto che la riforma non attribuisce alla Provincia forme di autonomia più ampie, in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, essendo essa titolare di competenza legislativa esclusiva nella materia, ai sensi dell'art. 8, n. 17, del vigente Statuto speciale.

Per quanto concerne, invece, i limiti alla competenza esclusiva provinciale nella materia dei lavori pubblici di interesse provinciale, è noto che la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico - sociale e principi della legislazione dello Stato "le disposizioni della presente legge", anziché solo i principi desumibili dalle disposizioni contenute in quella legge. In particolare, la Corte ha affermato che "non tutte le disposizioni, né il loro compiuto tenore letterale, costituiscono norme fondamentali di riforma economico - sociale e principi della legislazione dello Stato, ma solo i nuclei essenziali del contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono, per i principi enunciati o da esse desumibili" (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 7 novembre 1995, n. 482, ma anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 ottobre 2002, n. 5945 e TRGA Bolzano, 24 settembre 2001, n. 243).

Ebbene, ad avviso del Collegio dalla legge n. 109 del 1994 non può desumersi alcuna norma fondamentale di riforma economico – sociale, nel senso anzidetto, in base alla quale l'Amministrazione provinciale sarebbe vincolata a fissare in provincia di Bolzano, gli stessi corrispettivi per incarichi professionali di lavori pubblici stabiliti dalla normativa statale o dai decreti ministeriali ivi contemplati. Tanto più che la disciplina della Provincia autonoma di Bolzano in materia di lavori pubblici di interesse provinciale differisce sostanzialmente da quella statale - proprio in virtù della competenza esclusiva in materia - anche e soprattutto in relazione alle diverse figure professionali tecniche coinvolte nei lavori pubblici, quale risulta, con ogni evidenza, dallo studio di raffronto tra la disciplina statale e quella provinciale agli atti (cfr. doc. n. 7 depositato dalla Provincia in ottemperanza alle ordinanze collegiali n. 30 e 31 del 2004).

In ogni caso, i ricorrenti non hanno neppure fornito la prova che i corrispettivi determinati dal regolamento impugnato si discostino da quelli determinati con il D.M. 4 aprile 2001, né che essi se ne discostino in misura sfavorevole ai ricorrenti o che violino i minimi inderogabili di cui alla normativa statale.

In conclusione, la Provincia autonoma di Bolzano non ha violato alcun limite costituzionale alle proprie competenze, sia esso implicito o esplicito.

Né può assumere rilievo la prospettata questione di legittimità costituzionale, atteso che essa, per le considerazioni sopra espresse, deve considerarsi manifestamente infondata.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 25bis della legge provinciale n. 6 del 1998, nel punto in cui prescrive l'obbligo di sentire gli Ordini professionali, garantendo così la loro partecipazione al procedimento di determinazione dei compensi per le prestazioni libero – professionali, che si conclude con l'emanazione del relativo regolamento.

Affermano i ricorrenti che il testo di regolamento impugnato non corrisponderebbe alla bozza di testo finale, elaborato nel mese di gennaio 2003, sul quale sarebbe stato trovato un accordo, sottoscritto dai rappresentanti degli Ordini e Collegi interessati, dal Presidente del Consorzio dei Comuni e dai funzionari provinciali incaricati.

La censura non è meritevole di positiva valutazione.

L'art. 25bis della legge provinciale n. 6 del 1998 prescrive che, prima dell'approvazione del regolamento di esecuzione sui corrispettivi di cui si tratta, debbano essere “sentiti i relativi ordini professionali”.

I ricorrenti ammettono di essere stati “sentiti”, ma, a loro dire, non vi sarebbe stato un confronto sulle ultime modifiche apportate al regolamento.

Al fine di valutare la fondatezza della censura, il Collegio ha invitato l'Amministrazione provinciale a produrre in giudizio i verbali relativi alle riunioni che si sono svolte con riferimento specifico al “testo finale” della proposta di regolamento, citati dall'Amministrazione nella memoria difensiva, ma non prodotti in giudizio.

Ebbene, l'Amministrazione ha depositato i verbali di tre riunioni, tenutesi nei giorni 9 dicembre 2003, 17 febbraio 2004 e 3 marzo 2004 con i rappresentanti degli ordini, nel corso delle quali questi ultimi hanno potuto esprimere i rispettivi punti di vista, tra l'altro anche in relazione alle modifiche di cui agli artt. 3, 4, 7 e 8 del regolamento impugnato (cfr. doc. ti da 1 a 3 depositati dalla Provincia il 20 gennaio 2005).

E' pur vero che nell'ultima riunione del 3 marzo 2004 era stata fissata una nuova riunione per il successivo 25 marzo e che, prima di tale riunione, il 15 marzo, la Giunta provinciale ha approvato definitivamente il regolamento in esame, ma è altrettanto vero che il citato art. 25bis non prevede un'intesa tra le parti e, nel caso specifico, le parti sono state più volte sentite, anche sulle ultime modifiche.

2.3. Infondato si appalesa anche il terzo motivo, con il quale i ricorrenti si dolgono che il regolamento impugnato non enunci le ragioni di opportunità poste a base delle modifiche tariffarie operate dall'Amministrazione provinciale, in violazione dell'obbligo motivazionale.

Osserva il Collegio che l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale sancisce l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, al comma 2, esclude espressamente da tale obbligo

gli atti normativi e quelli a contenuto generale, quali i regolamenti. Identica disposizione è contenuta nell'art. 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, che trova applicazione nel caso in esame, trattandosi di impugnazione di un atto provinciale.

In proposito si richiama anche il costante e condiviso orientamento giurisprudenziale che esime l'Amministrazione dall'obbligo di motivazione in caso di adozione di atti normativi e a carattere generale (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 aprile 1997, n. 535; Sez. VI, 22 gennaio 2002, n. 376; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 30 gennaio 2002, n. 183 e TRGA Bolzano 10 marzo 2004, n. 117).

Non appare pertinente il richiamo dei ricorrenti al parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, nell'adunanza del 27 ottobre 2003 in occasione della disamina della delibera del Consiglio Nazionale Forense, avente per oggetto la determinazione delle nuove tariffe degli avvocati, nel quale viene sottolineata la necessità di un'adeguata e trasparente istruttoria in materia di provvedimenti tariffari.

Invero, il Consiglio di Stato, in quel parere, si riferiva ad aumenti di tariffe a carico di utenti privati (come possono essere quelli relativi alle tariffe elettriche, assicurative, autostradali ecc.) sui quali lo Stato intende esercitare un particolare controllo di legittimità e di logicità a tutela dei consumatori.

Nel caso sub iudice, come già sottolineato, non si tratta di aumentare tariffe professionali a carico di privati, ma di determinare i corrispettivi dovuti dalle stazioni appaltanti per gli incarichi professionali resi nell'ambito di lavori pubblici a carattere provinciale.

2.4. Non maggior pregio ha il quarto motivo, con il quale i ricorrenti lamentano che il regolamento impugnato non sarebbe applicabile a tutte le prestazioni rese nell'ambito della progettazione e realizzazione dei lavori pubblici, ma solo alle prestazioni "libero - professionali", con esclusione delle prestazioni rese dalle società di ingegneria e da altri raggruppamenti di professionisti. Ne conseguirebbe un trattamento altamente penalizzante per i liberi professionisti e, di riflesso, un trattamento di favore per le società di ingegneria.

L'argomentazione dei ricorrenti muove dalla lettura del solo testo in lingua tedesca del regolamento, nel cui titolo si parla di corrispettivi delle prestazioni libero - professionali ("....Vergütungen der freiberuflichen Leistungen"). Il testo in lingua italiana del titolo parla, invece, di corrispettivi delle prestazioni "professionali", non libero - professionali.

Vi è, dunque, discordanza tra il testo tedesco e quello italiano.

Sennonché, ai sensi dell'art. 57, secondo comma, dello Statuto speciale, quando in un atto avente carattere legislativo o regolamentare vi è discordanza fra testo italiano e tedesco, fa fede il testo in lingua italiana: "In caso di dubbi l'interpretazione della norma ha luogo sulla base del testo italiano.". Il successivo art. 99 dello Statuto, a sua volta, ribadisce che "...La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente Statuto è prevista la redazione bilingue."

Dunque, ove si ravvisi, come nel caso in esame, discordanza tra il testo italiano e quello tedesco si deve fare riferimento al solo testo in lingua italiana per l'identificazione della norma applicabile (cfr., ex multis, TRGA Bolzano, 28 agosto 1997, n. 358; 2 ottobre 1998, n. 288 e 16 giugno 2003, n. 251).

Pertanto, il regolamento impugnato non si applica solo ai liberi - professionisti, ma anche alle società di ingegneria e agli altri raggruppamenti di professionisti.

2.5. Resta da esaminare il quinto motivo. Affermano, anzitutto, i ricorrenti che il regolamento impugnato, definendo livelli tariffari che si discosterebbero (in peggio) da quelli adottati a livello nazionale, rischia di compromettere il raggiungimento della qualità progettuale e dell'affidabilità tecnica della prestazione dei professionisti, che costituisce uno dei parametri di valutazione dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico (art. 24, comma 3, lett. a) della legge provinciale n. 6 del 1998).

I ricorrenti sviluppano, inoltre, la censura di disparità di trattamento tra liberi - professionisti, società di ingegneria e altri raggruppamenti di professionisti, già dedotta con il quarto motivo di ricorso.

Le doglianze non hanno pregio.

Quanto alla prima doglianza, ad avviso del Collegio il regolamento impugnato non viola l'art. 24 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6.

In particolare, con il comma 3 dell'art. 24, il legislatore si limita a stabilire che l'affidamento degli appalti di servizi di progettazione di importo stimato pari o sopra soglia debba essere affidato, di norma, con il criterio dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, con l'obbligo per l'Amministrazione committente di indicare, nel bando o nella lettera di invito, il punteggio da attribuire a ciascuno dei parametri indicati di seguito dallo stesso comma, tra i quali, alla lettera a), figura il parametro delle "qualità progettuali tecniche, estetiche e funzionali".

Ebbene, non si ravvisa alcuna relazione tra la citata disposizione, che concerne le modalità di scelta del contraente per l'affidamento degli appalti di servizi di progettazione e il regolamento impugnato, che concerne la determinazione dei corrispettivi per le attività di progettazione dei lavori pubblici.

Semmai, la circostanza che le qualità progettuali siano uno dei sei parametri obbligatori di valutazione dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico costituisce proprio una garanzia che la valutazione dell'offerta non sia basata esclusivamente sull'economicità dell'opera e che l'Amministrazione non possa, comunque, prescindere da una valutazione sulle qualità progettuali tecniche, estetiche e funzionali.

Non sussiste, pertanto, il paventato rischio che una affermata - e non dimostrata - differenza, in senso negativo, tra disciplina nazionale e provinciale in materia di corrispettivi per attività di progettazione di lavori pubblici comporti un peggioramento delle qualità progettuali dei lavori.

Per quanto concerne, infine, la seconda doglianza, relativa alla lamentata disparità di trattamento, si ribadisce che la disciplina dei corrispettivi di cui al regolamento impugnato si applica non solo ai liberi professionisti, ma anche alle società di ingegneria e agli altri raggruppamenti di professionisti, per i motivi già illustrati esaminando il quarto motivo.

2.6. Per le ragioni che precedono i ricorsi vanno respinti.

In relazione alla particolarità e complessità della materia, si ravvisano giusti motivi per disporsi la compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma per la Provincia Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione, li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio